

5/ 2022



TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE DELEGATO

al procedimento di procedura di liquidazione controllata dei beni di Di Fede Francesco, ha emesso il seguente

DECRETO DI DEFINITIVA FORMAZIONE DEL PASSIVO

EX ART. 273, COMMA 5, CCII

visto il progetto di stato passivo *ex art. 273*, comma 1, CCII predisposto in data 24 maggio 2023 dal liquidatore della procedura di liquidazione controllata dei beni di **Di Fede Francesco**;

rilevato che, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, sono pervenute integrazioni e osservazioni dei creditori Agenzia delle Entrate - Riscossione (cron. nn. 2 e 3), dott.ssa Francesca Gagliano (cron. n. 4), BCC NPLs 2020 s.r.l. (ascron. n. 7) (cfr. *all.to n.4*) e GI.VI Alimentari s.r.l. (cron. n.8);

considerato che, in data 3 luglio 2023, il liquidatore ha quindi predisposto un nuovo progetto di stato passivo (comunicato agli interessati il giorno successivo), nel quale ha argomentato in merito: a) all'accoglibilità delle osservazioni dell'Agenzia Entrate Riscossione (cron. 2 e 3); b) all'infondatezza delle osservazioni formulate dalla dott.ssa Francesca Gagliano (cron. n.4); c) all'accoglibilità parziale delle osservazioni della GI.Vi Alimentari s.r.l. (cron n. 8);

rilevato che, con nota depositata in data 21-24 luglio 2023, il liquidatore, ravvisando la presenza di contestazioni non superabili per le domande di ammissione nn. 4 e 8, ha rimesso gli atti a questo giudice delegato per la definitiva formazione del passivo ai sensi dell'art. 273, comma 5, CCII;

rilevato pertanto che, in relazione alle n. 8 domande di ammissione al passivo trasmesse al liquidatore, si adottano i seguenti provvedimenti:

1. AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo

Esaminata la domanda con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, ammette

- in privilegio di grado 18, l'importo di € 78.907,22 per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752, e le sanzioni relative ai crediti vantati dallo Stato;
- in privilegio di grado 19, l'importo di € 56.540,54 per IVA e relative sanzioni;
- in chirografo € 40.401,83 per le somme richieste a titolo di interessi moratori, sanzioni relative a crediti vantati da enti locali, aggio, spese tabellari e diritti di notifica;



rigetta € 1.801,00 per TARES in quanto prescritto ed € 1.625,62 per aggio, spese tabellari e diritti di notifica relativi a cartelle non notificate

2. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Esaminate la domanda e le osservazioni con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo

- in privilegio di grado 1, dell'importo di € 91.489,58 per contributi previdenziali;
- in privilegio di grado 8, l'importo di € 5.207,74 per gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente punto;
- in chirografo € 44.547,91 per le somme richieste a titolo di interessi moratori, aggio, spese tabellari e diritti di notifica.

3. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Esaminata la domanda e le osservazioni con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo:

- in privilegio di grado 1, l'importo di € 930,89 per contributi previdenziali;
- in privilegio di grado 8, l'importo di € 36,15 per gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente punto;



- in privilegio di grado 7, l'importo di € 408,80 per tributi indiretti; indicati dagli artt. 2758 e 2749 c.c. n.7;
- in privilegio di grado 20, l'importo di € 8.156,22 per imposte e tasse degli enti locali;
- in chirografo € 5.508,60 per le somme richieste a titolo di interessi moratori, sanzioni, aggio, spese tabellari e diritti di notifica.

4. DOTT.SSA FRANCESCA GAGLIANO

Esaminata la domanda e le osservazioni con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si dispone l'ammissione al passivo della somma di € 3.000,00 (oltre I.V.A. come per legge) in privilegio *ex art. 2751 bis, n. 2), c.c.*.

5. COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.p.A.

Esaminata la domanda e ritenute condivisibili le considerazioni svolte dal liquidatore, rigetta la domanda.

6. Terranova Alimentari s.r.l.

Esaminata la domanda e ritenute condivisibili le considerazioni svolte dal liquidatore, dispone l'ammissione di € 9.031,09 in chirografo.

7. BCC NPLS 2020 s.r.l.

Esaminata la domanda e ritenute condivisibili le considerazioni svolte dal liquidatore, dispone l'ammissione:

- a) in linea privilegiata ipotecaria la complessiva somma di € 72.565,18 cui di € 71.653,41 per capitale residuo al 9.4.2019 ed € 911,77 per interessi ex art. 2855 c.c., oltre gli ulteriori interessi al tasso legale che matureranno dalla data di apertura della liquidazione fino alla vendita dell'immobile;
- b) in linea privilegiata ex art. 2770 c.c. € 2.462,52 per le spese sostenute per la procedura esecutiva;
- c) in linea chirografaria € 417,75 per interessi maturati anteriormente al biennio in cui si è aperta la liquidazione.

rigetta le spese relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poiché detto giudizio non è opponibile alla procedura.

8. GI & VI. ALIMENTARI S.R.L.

Esaminata la domanda e le osservazioni con i documenti allegati e ritenute condivisibili le considerazioni da ultimo svolte dal liquidatore, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, ammette la somma di € 9.434,61 per sorte in via chirografaria e rigetta la somma di € 798,76 chiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile, rilevando in aggiunta a quanto eccepito dal liquidatore - che:

- la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, *Sentenza n. 1650 del 27/01/2014*) ha affermato - relativamente alle procedure fallimentari - che *“in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo*

atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall.;

- tali principi possono ritenersi applicabili anche nell'ambito della liquidazione controllata, atteso che l'art. 270 comma 5 CCII richiama le disposizioni dettate dall'art. 143 e dagli articoli 150 e 151.

□□□

Si riporta di seguito lo stato passivo così formato:

Num. domanda	Creditore/ domiciliatario	Creditori insinuati		Creditori ammessi		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
1	Agenzia Delle Entrate – Riscossione PEC: SIC.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 167.480,63	€ 11.795,58	€ 135.447,76	€ 40.401,83	€ 3.426,62
2	Agenzia Delle Entrate – Riscossione	€ 112.797,82	€ 28.447,41	€ 96.697,32	€ 44.547,91	€ 0,00

	PEC: SIC.procedure.concorsuali.speciali @pec.agenziariscossione.gov.it					
3	Agenzia Delle Entrate – Riscossione PEC: SIC.procedure.concorsuali.speciali @pec.agenziariscossione.gov.it – Riscossione	€ 11.579,38	€ 3.461,28	€ 9.532,06	€ 5.508,60	€ 0,00
4	Dott.ssa Gagliano Francesca PEC: francescagagliano@pec.it	€ 3.000,00 oltre oneri fiscali in prededuzione	€ 0,00	€ 3.000,00 oltre oneri fiscali in privilegio	€ 0,00	€. 0.00
5	COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.p.A. PEC: pec@pec.covisiancm.com	€ 0,00	€ 5.222,37	€ 0,00	€ 0,00	€. 5.222,37
6	Terranova Alimentari S.r.l C/O Avv. Giuseppe Di Ganci PEC: avv.giuseppedigangi@pec.it	€ 0,00	€ 9.031,09	€. 0,00	€. 9.031,09	€. 0,00
7	BCC NPLs 2020 s.r.l. e per essa doValue S.P.A. C/O Avv. Luigi Abbate PEC luigiabbate@pecavvpa.it	€ 87.290,78 ipotecario € 2.462,52 privilegio art 2770 c.c.	€ 2.220,40	€. 72.565,18 ipotecario € 2.462,52 priv. art. 2770 c.c.	€. 417,75	€. 2.220,40

8	Gi. & Vi. Alimentari s.r.l. C/O Avv. Maria Milia PEC: mariamilia@pecavvpa.it	€. 0,00	€ 10.233,37	€. 0,00	€. € 9.434,61	€. 798,76

Si comunichi al debitore e al liquidatore, mandando a quest'ultimo per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Palermo, 24/07/ 2023

Il Giudice delegato

dott.ssa Maria Cultrera

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro.